

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI CAGLIARI-ORISTANO**

**STATUTO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell'8 febbraio 2022*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e finalità . . . . .	pag.	4
Art. 2 - Sede, emblema e logo . . . . .	pag.	4
Art. 3 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare . . . . .	pag.	4
Art. 4 - Principi ispiratori generali . . . . .	pag.	5
Art. 5 - Semplificazione e innovazione digitale . . . . .	pag.	5
Art. 6 - Libera concorrenza . . . . .	pag.	5
Art. 7 - Partecipazione e di riservatezza . . . . .	pag.	5
Art. 8 - Pari opportunità . . . . .	pag.	5
Art. 9 - Pubblicità degli atti . . . . .	pag.	6
Art. 10 - Funzioni . . . . .	pag.	6
Art. 11 - Sistema camerale . . . . .	pag.	7

### TITOLO II – GLI ORGANI

Art. 12 - Gli organi camerale . . . . .	pag.	7
---	------	---

#### Capo I - Il Consiglio

Art. 13 - Nomina, composizione e durata . . . . .	pag.	8
Art. 14 - Competenze del Consiglio camerale . . . . .	pag.	9
Art. 15 - Il Regolamento di funzionamento del Consiglio . . . . .	pag.	9
Art. 16 - Regole sul funzionamento del Consiglio . . . . .	pag.	9
Art. 17 - I Consiglieri camerale . . . . .	pag.	10
Art. 18 - Commissioni consiliari . . . . .	pag.	11

#### Capo II – La Giunta

Art. 19 - Nomina, composizione e durata. . . . .	pag.	11
Art. 20 - Competenze della Giunta camerale. . . . .	pag.	12
Art. 21 - Il Regolamento di funzionamento della Giunta . . . . .	pag.	13
Art. 22 - Regole sul funzionamento della Giunta . . . . .	pag.	13
Art. 23 - I componenti della Giunta . . . . .	pag.	14

#### Capo III – Il Presidente

Art. 24 - Nomina e durata . . . . .	pag.	14
Art. 25 - Competenze del Presidente . . . . .	pag.	14
Art. 26 - Nomina del Vice Presidente . . . . .	pag.	15

#### Capo IV - Mozione di sfiducia, cessazioni e obbligo di astensione

Art. 27 - Mozione di sfiducia alla Giunta . . . . .	pag.	15
Art. 28 - Mozione di sfiducia al Presidente . . . . .	pag.	16
Art. 29 - Cessazioni . . . . .	pag.	16
Art. 30 - Dimissioni . . . . .	pag.	16
Art. 31 - Decadenze . . . . .	pag.	17
Art. 32 - Obbligo di astensione . . . . .	pag.	17

## Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33 - Nomina, composizione e durata . . . . .	pag.	17
Art. 34 - Competenze del Collegio dei Revisori. . . . .	pag.	18
Art. 35 - Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti. . . . .	pag.	18

## TITOLO III – L'ORGANIZZAZIONE

### Capo I - La struttura

Art. 36 - Principi di organizzazione. . . . .	pag.	19
---	------	----

### Capo II - Il Segretario Generale

Art. 37 - Nomina, competenze e funzioni. . . . .	pag.	19
Art. 38 - Funzioni vicarie di Segretario Generale. . . . .	pag.	20

### Capo III Dirigenti e Personale

Art. 39 - I Dirigenti. . . . .	pag.	20
Art. 40 - Il Personale. . . . .	pag.	21
Art. 41 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance . . . . .	pag.	21

## TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI E ALTRI STRUMENTI COLLABORATIVI

### Capo I - Aziende speciali

Art. 42 - Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità. . . . .	pag.	21
Art. 43 - Organi e norme di funzionamento. . . . .	pag.	22
Art. 44 - Funzioni di indirizzo e vigilanza. . . . .	pag.	22
Art. 45 - Collegio dei Revisori dei Conti. . . . .	pag.	23
Art. 46 - Mezzi finanziari. . . . .	pag.	23

### Capo II - Altri strumenti collaborativi

Art. 47 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni . . . . .	pag.	23
Art. 48 - Osservatori. . . . .	pag.	23
Art. 49 - Collaborazioni interistituzionali. . . . .	pag.	24

## TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 50 - Principi della gestione patrimoniale e finanziaria . . . . .	pag.	24
--	------	----

## TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 - Entrata in vigore . . . . .	pag.	24
Articolo 52 - Revisione dello Statuto . . . . .	pag.	24
Articolo 53 - Norme di rinvio. . . . .	pag.	24

Allegato 1 – Individuazione settori attività economica Consiglio

Allegato 2- Logo camerale

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale. In quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.

### Articolo 2 – Sede, emblema e logo.

1. La Camera di Commercio ha sede legale a Cagliari e altra sede a Oristano. La Giunta camerale, ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, può istituire uffici distaccati.
2. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è composto da una C di "Camere di Commercio" e da una I di "Italia", che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserito il logo "Camera di Commercio di Cagliari-Oristano".

### Articolo 3 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio è dotata, per legge, per il conseguimento delle sue finalità, di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
2. La Camera di commercio esercita la sua autonomia funzionale, dunque, mediante lo Statuto e i Regolamenti.
3. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
4. Il presente Statuto determina i principi ispiratori ai quali si conforma la Camera di Commercio nell'esercizio delle sue funzioni, le competenze, la composizione e il funzionamento degli organi, e le forme di partecipazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale.
5. I Regolamenti sono approvati con deliberazioni del Consiglio o della Giunta Camerale, secondo le rispettive competenze, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
6. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti ed eventuali modifiche possono essere proposte da un terzo dei consiglieri.
7. I Regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio o della Giunta e le modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.

#### **Articolo 4 - Principi ispiratori generali**

1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, qualità dei servizi resi alle imprese, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e ai principi di sussidiarietà, collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri Enti pubblici e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
2. La Camera di Commercio attua il principio della programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia, formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione.

#### **Articolo 5 - Semplificazione e innovazione digitale**

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività alla semplificazione delle procedure e alla digitalizzazione dei servizi, in funzione del contenimento degli oneri economici e dei tempi procedurali per le imprese, da perseguire anche mediante la realizzazione degli sportelli unici.
2. La Camera di Commercio promuove l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche.

#### **Articolo 6 - Libera concorrenza**

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

#### **Articolo 7 – Partecipazione, trasparenza e riservatezza**

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di partecipazione, promuovendo iniziative e progetti a favore delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori, dei liberi professionisti, con il coinvolgimento delle loro rappresentanze.
2. La Camera di Commercio opera secondo il principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale, e, in funzione del principio di partecipazione e a garanzia del principio di imparzialità, garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, in applicazione della legge e con le modalità fissate in apposito regolamento, e nel rispetto del principio della riservatezza.

#### **Articolo 8 - Pari opportunità**

1. La Camera di Commercio promuove il principio della parità di genere e vigila affinché sia rispettato in fase di costituzione dei propri organi istituzionali e degli organi collegiali degli enti e aziende da essa dipendenti.
2. Nella elezione dei componenti della Giunta, a parità di voti, è favorito il genere con meno rappresentanti nell'organo.

3. In sede di designazione o nomina diretta di componenti di organi collegiali in enti e aziende da essa dipendenti, qualora compete alla Camera di Commercio l'indicazione dei nominativi, almeno un terzo è individuato di genere diverso da quello degli altri.

#### **Articolo 9 - Pubblicità degli atti**

1. La pubblicità legale degli atti è garantita, secondo la normativa vigente in materia, attraverso la pubblicazione nelle apposite sezioni del sito web istituzionale, in applicazione di regole di trasparenza e di accessibilità.
2. Per determinati atti o categorie di atti possono essere disposte forme aggiuntive di pubblicità.
3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate nell'Albo camerale.

#### **Articolo 10 - Funzioni**

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e del territorio, e di supporto e promozione dello sviluppo del mercato e delle imprese. In particolare, svolge:
  - azioni di sostegno del sistema economico locale, anche quale soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati, e con le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
  - funzioni di regolazione del mercato garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti interessati;
  - funzioni di tutela dei consumatori.
2. La Camera di Commercio svolge, inoltre, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
3. Nell'ambito delle predette materie, la Camera di Commercio svolge le funzioni direttamente attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili, e le funzioni a essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge alle amministrazioni statali e agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, uniformità e adeguatezza, e fatti salvi i compiti e le funzioni assunte in base ad accordi e convenzioni stipulate dalla Camera di Commercio con gli enti.
4. La Camera di Commercio attua le sue funzioni nelle attività indicate nel testo vigente della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e con tutte le modalità dalla stessa consentite.
5. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi:
  - a) promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi e società;

- b) nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministero competente, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, quali suoi organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, attribuendo loro il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività e assegnando le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. La Camera di Commercio, inoltre, per attuare le sue funzioni può partecipare, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ad accordi di programma e stipulare contratti, convenzioni e protocolli d'intesa, nonché partecipare a tutti gli altri strumenti di programmazione negoziata.

### **Articolo 11 - Sistema camerale**

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra gli enti camerali nelle sue forme associative e federative di livello regionale, nazionale ed europeo e in ogni altra modalità di associazione anche internazionale.
2. Partecipa alla rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea e alla rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti.
3. Aderisce all'Unione Nazionale e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e ne sostiene l'attività, quando richiesto, anche tramite una quota di finanziamento.
4. La Camera di Commercio, compatibilmente con il rispetto dei principi del contenimento della spesa, aderisce agli organismi nazionali e regionali promossi dal sistema camerale, prevedendo nel bilancio l'entità e i costi della partecipazione.
5. La Camera di Commercio può esercitare le sue funzioni singolarmente o in forma associata con altre Camere con le quali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può instaurare forme di collaborazione, servizi comuni e strutture compartecipate, specializzate per obiettivo, per attività a carattere tecnico-operativo, o per territorio di riferimento, mediante la stipulazione di appositi accordi, convenzioni, intese.

## **TITOLO II – GLI ORGANI**

### **Articolo 12 - Gli organi camerali**

1. Sono organi della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Capo I – Il Consiglio

### Articolo 13 – Nomina, composizione e durata

1. Il Consiglio, i cui componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dalla normativa vigente, è composto da rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.
2. L'individuazione puntuale dei settori economici rappresentati in Consiglio e il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi sono stabiliti, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto 4 agosto 2011, n. 155, il cui Allegato n. 1, soggetto a periodico aggiornamento, viene allegato al presente Statuto per farne parte integrante.
3. Il numero di Consiglieri è determinato in base al numero di imprese iscritte alla Camera di Commercio. A questi si aggiungono un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, uno in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designati secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio, mentre è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni conseguenti all'eventuale variazione nel peso del settore o ai criteri stabiliti dalla legge.
5. Nella composizione del Consiglio è rispettato il principio della parità di genere enunciato nel presente Statuto e, pertanto, le organizzazioni o i loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, dovranno individuare almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
6. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
7. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.
8. Il Presidente della Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, dà avvio alle procedure per il rinnovo, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti.
9. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifica di regolamenti.



10. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

#### **Articolo 14 - Competenze del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo generale dell'ente, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti attribuiti alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
3. Il Consiglio, in particolare:
  - a) approva lo Statuto, i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
  - b) elegge, secondo le previsioni di legge, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale, con votazioni separate;
  - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, previa designazione da parte degli enti competenti;
  - d) determina gli indirizzi generali e approva, su proposta della Giunta, il Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
  - e) approva, su proposta della Giunta, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
  - f) stabilisce gli emolumenti per i componenti gli organi della Camera di Commercio, in conformità alle previsioni di legge;
  - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività dallo stesso deliberati.

#### **Articolo 15 - Il Regolamento di funzionamento del Consiglio**

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, sono meglio disciplinate da apposito Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
  - a) le modalità e i tempi di convocazione, e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
  - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
  - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
  - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
  - e) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

#### **Articolo 16 – Regole sul funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio; entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico; entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Si riunisce, in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti il Consiglio, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a fissare la data di convocazione del Consiglio camerale entro quindici giorni successivi dalla presentazione della richiesta da parte dei consiglieri.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
4. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
5. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle maggioranze richieste o adottate su materie estranee alle competenze del Consiglio.
6. Le riunioni del Consiglio non sono aperte al pubblico.
7. Oltre ai componenti del Consiglio, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, rappresentanti dei sistemi politico, sociale, economico ed esperti.
12. I Consiglieri e tutti coloro che sono legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio possono prendere parte alle riunioni anche in modalità telematica, attraverso il collegamento in videoconferenza, e con qualunque altra modalità che consenta comunque l'identificazione.
13. La funzione di Segretario del Consiglio è esercitata dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

#### **Articolo 17 - I Consiglieri camerale**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso. Non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati.
2. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita a favore dei singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
3. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto a:
  - a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
  - b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
  - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

- d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e dal Regolamento sull'accesso agli atti.
4. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
- Nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto per le informazioni di cui sono a conoscenza.

#### **Articolo 18 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di Commissioni consiliari per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.
2. Possono far parte delle Commissioni consiliari i consiglieri ed esperti in specifiche materie senza oneri per la Camera.
3. Le Commissioni consiliari, previa autorizzazione della Giunta, possono avvalersi di esperti e di professionalità esterne, anche espressione del mondo associativo e delle formazioni sociali, senza oneri per la Camera, per acquisire pareri o svolgere audizioni.
4. Le Commissioni hanno carattere temporaneo in quanto cessano una volta espletato il mandato affidato.
5. Le Commissioni consiliari svolgono funzioni istruttorie, propositive e consultive, secondo le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio.
6. Le Commissioni non hanno potere deliberativo e i lavori si concludono con una relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.

## **Capo II – La Giunta**

#### **Articolo 19 - Nomina, composizione e durata**

1. La Giunta è eletta dal Consiglio e presieduta dal Presidente della Camera di Commercio e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
2. La Giunta è costituita da un numero di componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente, non superiore a un terzo dei componenti il Consiglio, e comunque secondo la normativa vigente.
3. Dei componenti della Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri da eleggere.
4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

5. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il rappresentante di genere diverso dagli altri che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio, nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto. Ove non risulti la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere, il Presidente procede ad una nuova votazione.

## **Articolo 20 - Competenze della Giunta camerale**

1. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di commercio e, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, esercita le seguenti competenze:
  - a) elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
  - b) adotta il Regolamento contenente le regole per il suo funzionamento e gli altri regolamenti di sua competenza, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
  - c) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
  - d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
  - e) approva le proposte di programma pluriennale, relazione previsionale e programmatica, preventivo economico e suo aggiornamento e bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - f) definisce, nell'ambito del preventivo annuale, e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse;
  - g) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta dello stesso e almeno in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio, sulla propria attività e sull'attuazione del programma pluriennale e degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica annuale;
  - h) informa il Consiglio sugli atti adottati periodicamente e i singoli consiglieri quando ne fanno richiesta;
  - i) designa il Segretario Generale;
  - j) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse necessarie al loro raggiungimento tenendo conto delle priorità definite dalla stessa Giunta;
  - k) approva il budget direzionale e il suo aggiornamento predisposti dal Segretario Generale;
  - l) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione e il Responsabile per la Protezione dei Dati;

- m) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e ai programmi anche sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
  - n) provvede alle nomine interne della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
  - o) delibera, previo il parere dei Revisori, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, e sulla costituzione di aziende speciali e Osservatori, verificandone gli indirizzi, e ne riferisce al Consiglio;
  - p) delibera sulle dimissioni societarie;
  - q) delibera la partecipazione, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ad accordi di programma, la stipula di contratti, convenzioni e protocolli d'intesa, nonché la partecipazione a tutti gli strumenti di programmazione negoziata;
  - r) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
  - s) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni comprese le partecipate e ne riferisce al Consiglio;
  - t) delibera l'istituzione di sedi e uffici distaccati entro le circoscrizioni di competenza;
  - u) approva, sentite le proposte del Segretario Generale, il programma triennale del fabbisogno di personale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il fabbisogno di personale e i relativi costi, individua le strutture organizzative proprie della macro organizzazione;
  - v) approva i documenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione in materia di trasparenza, integrità e performance, nonché i relativi aggiornamenti;
  - w) approva, in materia di privacy, gli atti che la Camera di Commercio deve adottare in veste di Titolare del trattamento dei dati secondo la vigente disciplina.
2. La Giunta può deliberare, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
3. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, da regolamento o dallo statuto, al Consiglio, al Presidente, ovvero alla competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

## **Articolo 21 - Il Regolamento di funzionamento della Giunta**

1. Le regole di organizzazione dei lavori della Giunta sono contenute nel Regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto. In caso di discordanza, le previsioni dello Statuto prevalgono su quelle regolamentari.

2. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e comunica la sua approvazione al Consiglio.
3. Il regolamento interno della Giunta stabilisce, per quanto non disciplinato dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

#### **Articolo 22 - Regole sul funzionamento della Giunta**

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente, tenuto conto di eventuali richieste dei componenti la Giunta.
3. Le riunioni sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe di voto.
4. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, a eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
5. Il Presidente e i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, come previsti dalla legge.
6. La funzione di Segretario della Giunta è esercitata dal Segretario Generale.
7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico.
8. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Segretario Generale, ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta.
9. I Consiglieri e tutti coloro che sono legittimati a partecipare alle riunioni della Giunta possono prenderne parte in modalità telematica, attraverso il collegamento in videoconferenza, e con qualunque altra modalità che consenta comunque l'identificazione.

#### **Articolo 23 - I componenti della Giunta**

1. I componenti della Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale ed esercitano collegialmente le loro funzioni. Sulle materie di competenza della Giunta non è consentita a favore dei singoli componenti alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. I componenti della Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto.
3. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile per una sola volta.

### **Capo III - Il Presidente**

#### **Articolo 24 - Elezione e durata**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, al suo interno, secondo le maggioranze previste dalla legge.
2. La durata del suo mandato è di cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per non più di due volte.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, fino alla elezione del nuovo Presidente, assume la reggenza il Vicepresidente.

#### **Articolo 25 - Competenze del Presidente**

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della stessa, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali territoriali, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto di eventuali richieste da parte dei componenti, e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In casi di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile.
4. Inoltre, il Presidente:
  - formula proposte sulle attività dell'Ente;
  - richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
  - resiste alle liti, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
  - esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

#### **Articolo 26 - Nomina del Vice Presidente**

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà a una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

### **Capo IV - Mozione di sfiducia, cessazioni e obbligo di astensione.**

### **Articolo 27 - Mozione di sfiducia alla Giunta**

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o nel caso in cui non sia stato approvato il bilancio di previsione o il bilancio di esercizio nei termini di legge.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio e deve essere discussa tempestivamente in una seduta appositamente convocata.
3. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio camerale.
4. Se la mozione è approvata, la Giunta decade e il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta l'elezione della Giunta. Nella seduta stessa si procede all'elezione della nuova Giunta secondo le vigenti disposizioni normative.

### **Articolo 28 - Mozione di sfiducia al Presidente**

1. I Consiglieri possono presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevino che abbia commesso:
  - a) violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati formali del Consiglio;
  - b) atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare, e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
3. In caso di approvazione della mozione il Presidente decade e il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio, ponendo immediatamente all'ordine del giorno il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio, che deve svolgersi nella medesima seduta secondo le vigenti disposizioni normative.

### **Articolo 29 - Cessazioni**

1. I Consiglieri, il Presidente e i componenti di Giunta cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
2. La Camera di Commercio, venuta a conoscenza di fatti che comportano la cessazione di un Consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto.
3. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica sino e non oltre il termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
4. La cessazione dalla sola carica di Presidente o di componente di Giunta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile, da svolgersi al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione. Il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, secondo le maggioranze previste dalla legge, o alla



sostituzione del componente di Giunta cessato, mediante elezione a maggioranza con votazione a scrutinio segreto, nel rispetto della composizione che la Giunta deve avere a norma di legge e di Statuto.

5. Se il Presidente cessa contemporaneamente dalla carica di consigliere, la sua sostituzione deve avvenire nella prima riunione successiva alla nomina del nuovo consigliere e comunque non oltre novanta giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

6. Se il componente di Giunta cessa anche dalla carica di consigliere, il Consiglio procede al reintegro della Giunta alla prima riunione utile successiva alla nomina del nuovo consigliere da parte del Presidente della Giunta regionale.

### **Articolo 30 - Dimissioni**

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto, non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla loro presentazione e sono irrevocabili.

2. Le dimissioni dei Consiglieri e dei componenti della Giunta, con riferimento a tale incarico, sono presentate al Presidente della Camera di commercio.

4. Le dimissioni del Presidente che riguardino solo tale incarico sono presentate al Consiglio e al Vice Presidente. Se le dimissioni del Presidente si riferiscono anche alla carica di Consigliere esse sono presentate anche al Presidente della Giunta regionale.

### **Articolo 31 - Decadenze**

1. I casi di decadenza dalle cariche e le relative modalità procedurali sono previsti e regolati dalla legge.

2. In particolare, i consiglieri decadono:

a) per la perdita dei requisiti richiesti;

b) per l'insorgenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente se non si opta per la carica di consigliere;

c) per la mancata partecipazione dei consiglieri, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Consiglio.

3. La Giunta, i suoi componenti e il Presidente, inoltre, decadono:

a) per scioglimento del Consiglio camerale;

b) per approvazione della relativa mozione di sfiducia, come regolata ciascuna dal presente Statuto;

c) per la mancata partecipazione senza giustificazione a tre sedute consecutive della Giunta.

4. La Giunta, infine, decade in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti.

Qualora, quindi, la metà più uno dei membri della Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.

5. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla carica di membro della Giunta.

### **Articolo 32 - Obbligo di astensione.**

1. Il Presidente della Camera di Commercio e i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla trattazione e alla votazione degli atti deliberativi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e comunque ogni qualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta.

## **Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Articolo 33 - Nomina, composizione e durata**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente indicato dall'Ente che ha designato il Revisore cessato. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

### **Articolo 34 - Competenze del Collegio dei Revisori**

1. Le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio approvato dalla Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti stabiliti dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta. La partecipazione può avvenire anche in modalità telematica, attraverso il collegamento in videoconferenza.
5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e dei documenti amministrativi e contabili dell'ente.

### **Articolo 35 - Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

## **TITOLO III – L'ORGANIZZAZIONE**

### **Capo I - La struttura**

#### **Articolo 36 - Principi di organizzazione**

1. La definizione della macro organizzazione della Camera di Commercio spetta alla Giunta, sentite le proposte del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
3. Gli uffici e i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e dei servizi, in base ai principi che li regolano.

### **Capo II - Il Segretario Generale**

#### **Articolo 37 - Nomina, competenze e funzioni**

1. Il Segretario Generale è nominato, su designazione della Giunta, dal Ministro dello Sviluppo Economico. Svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, coordina l'attività e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
2. In particolare:

- a) svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta;
  - b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, formula proposte ed esprime pareri agli organi camerali nelle materie di loro competenza;
  - c) attua i piani, i programmi, le direttive generali, gli indirizzi e gli obiettivi definiti dagli organi di governo, adottando i necessari atti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di sua competenza.
4. Nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta predispone ed eventualmente aggiorna la proposta di budget direzionale da sottoporre all'approvazione della Giunta.
  5. Assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali in base al budget; definisce, coerentemente con gli indirizzi strategici dell'ente, gli obiettivi che devono perseguire.
  6. Adotta le determinazioni in ordine alla struttura organizzativa e gestisce il personale e i rapporti sindacali e di lavoro.
  7. Garantisce il corretto svolgimento delle procedure per il reclutamento del personale e i relativi provvedimenti di assunzione nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale.
  8. Richiede pareri e consulenze nelle materie di sua competenza.
  9. Promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
  10. È competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

### **Articolo 38 - Funzioni vicarie di Segretario Generale**

1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo.

## **Capo III Dirigenti e Personale**

### **Articolo 39 - I Dirigenti**

1. I Dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai Regolamenti, e adottano, nell'ambito dell'organizzazione generale stabilita dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi dell'area cui sono preposti.
2. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.

3. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dall'organo di indirizzo politico e amministrativo, governano i processi di competenza delle strutture loro affidate, curando l'attuazione di specifici progetti e di obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa.
4. Inoltre i Dirigenti:
  - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale, con particolare riferimento all'ambito delle materie di loro competenza, in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
  - b) curano l'attuazione dei progetti, dei budget e delle gestioni a essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle determinazioni, nonché gli altri atti occorrenti alla gestione;
  - c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.

#### **Articolo 40 - Il Personale**

1. L'inquadramento del personale della Camera di Commercio è disciplinato dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, ne disciplina l'ordinamento, con propri regolamenti.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità.

#### **Articolo 41 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dalla Giunta che ne regola la composizione e il funzionamento.
2. E' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla legge e si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.
3. L'Organismo è nominato per un periodo di tre anni e l'incarico ai componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. Esercita funzioni di controllo interno e strategico, operando in posizione di autonomia e svolgendo tutte le attività previste dalla legge, e riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

## TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI E ALTRI STRUMENTI COLLABORATIVI

### Capo I - Aziende speciali

#### Articolo 42 - Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. Le Aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria.
2. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Le Aziende speciali operano, nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera, secondo le norme del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
4. La Giunta, entro i limiti di legge, delibera l'istituzione delle aziende speciali, sulla base delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale e ne definisce gli statuti. A tal fine, la Giunta opera, comunque, una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende da costituire, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende speciali con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
6. Le Aziende speciali non perseguono fini di lucro.
7. Assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento delle attività, nel rispetto del pubblico interesse e ispirando la propria azione ai principi di qualità.
8. Possono operare anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della circoscrizione territoriale di competenza.

#### Articolo 43 - Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle Aziende speciali il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, il Presidente dell'azienda speciale è il Presidente della Camera di Commercio o un consigliere camerale suo delegato. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta.
3. La gestione delle aziende speciali avviene nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da componenti del Consiglio camerale e da eventuali componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali.
5. La carica di Direttore può essere conferita al Segretario Generale della Camera di commercio, al fine di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale o a persona di specifica e comprovata professionalità, anche assunta con contratto di diritto privato.
6. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali.
7. Il bilancio preventivo e quello di esercizio sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e approvati dalla Giunta e dal Consiglio camerali, nell'ambito del bilancio della Camera di Commercio.

#### **Articolo 44 - Funzioni di indirizzo e vigilanza**

1. Il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale della Camera di Commercio (che non rivesta la carica di Direttore), al fine di mantenere il necessario raccordo istituzionale, strategico e funzionale tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.
2. Gli stessi organi della Camera di Commercio esercitano, altresì, la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli delle aziende stesse.

#### **Articolo 45 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

#### **Articolo 46 - Mezzi finanziari**

1. Le entrate delle Aziende speciali sono costituite da:
  - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi anche resi alla Camera;
  - b) contributi annuali stanziati, nei limiti di legge, dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione ai compiti istituzionali dell'azienda;
  - c) contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché dell'Unione Europea;
  - d) altre eventuali entrate.

## **Capo II - Altri strumenti collaborativi**

### **Articolo 47 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni**

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi e associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono e presentano semestralmente al Presidente della Camera di Commercio un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti.
3. La Giunta e il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi e associazioni, informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

### **Articolo 48 - Osservatori**

1. La Giunta può istituire Osservatori, organismi con funzioni propositive e di monitoraggio, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
2. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, di proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono un approfondimento e un confronto tra i soggetti partecipanti.

### **Articolo 49 - Collaborazioni interistituzionali**

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica e integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove e partecipa ad accordi di programma, a intese, conferenze di servizi, moduli negoziali e a tutti gli strumenti della programmazione negoziata.
2. La Camera di Commercio si avvale degli stessi strumenti sopra indicati anche per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi, ove necessario, con particolare riferimento alle conferenze di servizi e agli accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso, nei limiti previsti dall'ordinamento.

## **TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

### **Art. 50 - Principi della gestione patrimoniale e finanziaria**

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata con appositi regolamenti al fine di garantire l'economicità dell'azione e la buona amministrazione finanziaria nel rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio.



2. Essa è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
3. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 51 - Entrata in vigore**

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

### **Articolo 52 - Revisione dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

### **Articolo 53 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio e dei relativi regolamenti di attuazione.

Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano	
Settori di attività economica	Numero rappresentanti
Agricoltura	4 (1 per le piccole imprese)
Artigianato	4
Industria	3 (1 per le piccole imprese)
Commercio	7 (1 per le piccole imprese)
Cooperazione	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	2
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri Settori	1



## Allegato n. 2

### Il logo camerale

L'emblema riprodotto sotto raffigura il logotipo istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.



È rappresentato dal segno identificativo del sistema camerale composto da una C di "Camere di Commercio" e da una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione Camera di Commercio di Cagliari-Oristano